

PROMEMORIA PER L'INOLTRO DI UNA DOMANDA DI NOTIFICA

LA PROCEDURA

A. Legge edilizia cantonale

Art. 11 (Applicabilità)

- La procedura della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali lavori di rinnovamento e di trasformazione, senza modificazione della destinazione, del volume e dell'aspetto generale degli edifici ed impianti, quali rifacimento delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazione di terreno, demolizione di fabbricati. (cpv. modificato dalla L 6.2.1995, in vigore dal 15.3.1995 – BU 95, 158).
- Eventuali contestazioni circa la procedura da osservare sono decise inappellabilmente dal Dipartimento, senza formalità particolari.

Art. 12 (Pubblicazione)

- La notifica viene immediatamente pubblicata dal Municipio presso la Cancelleria Comunale per un periodo di 15 giorni.
- Sono applicabili le disposizioni degli Artt. 5 e 6 cpv. 3, esclusa la pubblicazione sul Foglio Ufficiale.
- Il Municipio può prescindere dalla pubblicazione e dall'avviso ai vicini se è escluso il coinvolgimento di interessi pubblici e privati particolari.

Art. 13 (Decisione)

- Il Municipio decide sulla notifica entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

B. Regolamento di applicazione della Legge Edilizia (RLE)

Art. 6 (Procedura della notifica)

Sono soggetti alla procedura della notifica nella zona edificabile secondo il PR approvato dal Consiglio di Stato:

- i lavori di rinnovamento e di trasformazione senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti.
- la sostituzione di tetti con la modificazione della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura.
- le costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole.
- le opere di cinta e i muri di sostegno.
- la demolizione parziale o totale di edifici.
- la costruzione di muri, piscine familiari, strade private, accessi alle strade pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli per edifici abitativi mono e bifamiliari, in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente.
- l'allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni.
- il deposito di materiale e macchinari.
- gli scavi e le colmate con materiale per l'uso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1000.
- l'apertura di porte, finestre o vetrine, nonché la formazione di balconi senza modifica sostanziale dell'aspetto.
- il tinteggio di edifici e di impianti (cpv. modificato dal R 13.11.1996, in vigore dal 1.1.1997 – BU96, 377).

GLI INCARTI

L'incarto deve comprendere la seguente documentazione:

- il formulario "ISTANZA NOTIFICA LAVORI" (scaricabile anche dal sito www.ronco-sascona.ch, nel menu SPORTELLLO VIRTUALE, alla voce FORMULARI ONLINE)
- una breve descrizione di quello che si intende realizzare, costruire o demolire, firmata dall'istante, dal proprietario e dal progettista
- un piano della situazione rilasciato dal geometra revisore (Studio di Ingegneria Andreotti & Partners SA, 6600 Locarno, Tel. +41 (0)91 – 751 37 71)
- se necessario, il progetto tecnico delle canalizzazioni

I PIANI

I piani inerenti gli edifici devono contenere:

- la pianta per ciascun piano, con le misure principali (ingombri e distanze) e la destinazione dei vani
- l'altezza dei parapetti (SIA 358), la larghezza delle scale e dei corridoi, le dimensioni dell'ascensore, le altezze minime dei locali, le dimensioni delle aperture
- una o più sezioni per ogni corpo dell'edificio, dove si possano dedurre tutte le altezze necessarie
- le demolizioni e le parti nuove evidenziate con i colori convenzionali
- i disegni delle facciate e quelle degli edifici contigui
- i piani delle sistemazioni esterne, in particolare posteggi, accessi e relativi raggi di curvatura